

Da inserire su carta intestata del GEFIA

Spett.le
INVIMIT SGR S.p.A.
Via IV Novembre n. 144
00187 Roma

c.a. Amministratore Delegato
Dottor Stefano Scalera

Data [•], Luogo [•]

Accordo di riservatezza

PREMESSO CHE

- a) Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A., con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - 1374494, C.F. e P. IVA 12441721003, è iscritta al n. 135 dell'Albo dei Gestori di FIA di cui all'art. 35 del TUF ("**Invimit**" o la "**SGR**");
- b) [•] con sede legale in [•], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] è un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (la "**Società**");
- c) il dott./la dott.ssa [•] nella sua qualità di legale rappresentante della Società, conferma l'interesse – precedentemente manifestatoVi – a ricevere i documenti e le informazioni relativi alla "*PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI CONTRIBUTI UTILI ALLE VALUTAZIONI CIRCA LE MIGLIORI STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE, ANCHE MEDIANTE UTILIZZO DI UNO SCHEMA DI INVESTIMENTO ITALIANO IMMOBILIARE RISERVATO GESTITO DA UN GEFIA TERZO, DI UN PORTAFOGLIO IMMOBILIARE DETENUTO DA UNA PLURALITÀ DI FONDI IMMOBILIARI ITALIANI RISERVATI GESTITI DA INVIMIT SGR*" (la "**Consultazione**") avente ad oggetto gli immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso riservati, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, (i "**Fondi**") gestiti dalla SGR;
- d) per i fini di cui alla precedente lettera b), la Società intende compiere in buona fede le necessarie analisi in merito alla Consultazione anche sulla base delle Informazioni Riservate - come *infra* definite - che le saranno fornite dalla SGR a condizione che la Società mantenga la più stretta riservatezza, osservando termini e condizioni di cui al presente accordo di riservatezza (di seguito, l' "**Accordo di Riservatezza**").

Tutto ciò Premesso

Con riferimento a quanto sopra, con il presente Accordo di Riservatezza la Società dichiara che la ricezione dei documenti e delle informazioni relative ai Fondi, alla SGR ed alla Consultazione non costituisce violazione di alcuna legge e/o regolamento a noi applicabile in qualsivoglia stato.

Ai fini del presente Accordo di Riservatezza, costituisce "**Informazione Riservata**", come di seguito definita.

Da inserire su carta intestata del GEFIA

- a) qualsiasi informazione, di qualsiasi natura (orale, scritta o in qualsiasi altra forma), sebbene non espressamente recante la dicitura “*confidential*” “riservato” e/o “confidenziale” - inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di natura giuridica, economica, patrimoniale, finanziaria, commerciale, amministrativa, tecnica, gestionale, di *marketing*, di programmazione oppure aventi natura di proprietà intellettuale di qualsiasi genere – relativa alla SGR ed ai suoi azionisti, amministratori, manager, dipendenti, collaboratori, agenti e consulenti, ai Fondi ed ai loro patrimoni, ai regolamenti di gestione e ad ogni accordo relativo, ivi inclusa, *inter alia*, l’ulteriore documentazione, che ci è, ci è stata o ci sarà fornita dalla SGR dopo la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza;
- b) tutte le analisi, le valutazioni, gli elaborati ed altri documenti di qualsiasi natura concernenti Invimit e/o la Consultazione e/o i Fondi che contengano, riproducano o derivino dalle Informazioni Riservate di cui al precedente punto (a);
- c) tutte le analisi, le valutazioni, gli elaborati ed altri documenti, di qualsiasi natura afferenti Invimit e/o la Consultazione e/o i Fondi preparati da Invimit, nonché dai suoi azionisti, amministratori, dipendenti, collaboratori, intermediari o consulenti, che contengano o riflettano le informazioni di cui al precedente punto (a);
- d) tutti gli atti, i contratti e i documenti, nonché gli esiti delle attività formali e informali, relativi a Invimit e/o la Consultazione e/o i Fondi

(le “**Informazioni Riservate**”).

Non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni:

- già disponibili al pubblico al momento di sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza;
- che erano o che diventino generalmente disponibili al pubblico dopo la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza per motivi diversi dalla violazione, da parte nostra o dei nostri amministratori, manager, dipendenti, collaboratori, agenti e consulenti (collettivamente i “**Rappresentanti**”), degli obblighi di cui al presente Accordo di Riservatezza;
- che devono essere comunicate in ragione di un ordine di un’ autorità governativa, giudiziaria o di vigilanza regolamentare o una legge, regolamento o disposizione applicabile. In tali eventi, sarà nostra cura che la divulgazione delle Informazioni Riservate sia limitata esclusivamente a quanto strettamente necessario sulla base delle disposizioni applicabili e delle richieste delle predette autorità;
- che è strettamente necessario comunicare ai nostri Rappresentanti al fine di valutare la Consultazione;
- che vengano a nostra conoscenza da fonti terze e diverse, a condizione che la divulgazione delle predette informazioni non costituisca, da parte delle predette fonti, violazione di impegni di riservatezza nei confronti della SGR;
- che saranno indipendentemente sviluppate da noi o dai nostri Rappresentanti senza fare riferimento o utilizzare Informazioni Riservate.

Con riferimento alle Informazioni Riservate che verranno fornite, ci impegniamo espressamente, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, anche per i nostri Rappresentanti, e per il nostro “**Gruppo**”, per tale intendendosi tutte le società da noi controllate e/o controllanti e/o collegate, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 del Codice Civile:

- a riconoscere che le Informazioni Riservate fornite costituiscono dati riservati che rimarranno di esclusiva proprietà di Invimit;

Da inserire su carta intestata del GEFIA

- a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e adottare tutte le misure opportune per non pregiudicare la loro riservatezza;
- salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo di Riservatezza, a non divulgare o comunicare o diffondere le Informazioni Riservate a terzi, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto della SGR, che non potrà essere irragionevolmente negato;
- ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di valutare la Consultazione e a non impiegarle, in tutto o in parte, in nessun altro modo;
- in caso di richiesta da parte della SGR, a restituire o distruggere le Informazioni Riservate in possesso nostro o dei nostri Rappresentanti, per quanto possibile ad eccezione delle informazioni che debbono essere conservate ai sensi della legge applicabile. Tutte le informazioni fornite in forma orale devono essere mantenute riservate e sono soggette agli obblighi di cui al presente Accordo di Riservatezza.

Diamo atto che ogni valutazione, scelta o conclusione che trarremo dalle Informazioni Riservate rientrerà nella nostra piena responsabilità. Riconosciamo ed accettiamo che né la SGR, né gli amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti e consulenti di questa rendono alcuna dichiarazione o rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, con riferimento all'accuratezza e completezza delle Informazioni Riservate e che gli stessi non assumono alcuna responsabilità relativa a o risultante dall'utilizzo delle Informazioni Riservate o da eventuali errori o omissioni contenuti nelle stesse informazioni.

In particolare, nessuna dichiarazione o garanzia è fornita in relazione al conseguimento o alla ragionevolezza di qualunque proiezione futura, stima o affermazione circa qualunque informazione rappresentata nelle Informazioni Riservate.

Prendiamo atto e accettiamo che né la SGR né i suoi rappresentanti assumono alcun impegno o qualsiasi responsabilità in relazione all'integrazione o all'aggiornamento delle Informazioni Riservate fornite o rese disponibili.

I nostri impegni ai sensi del presente Accordo di Riservatezza dureranno fino al verificarsi del primo fra i seguenti eventi: (i) eventuale perfezionamento della Consultazione; o (ii) decorso di due anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza. Il presente Accordo di Riservatezza può essere modificato solo con l'espresso consenso scritto delle parti.

Prendiamo atto ed accettiamo che le Informazioni Riservate che ci sono o ci sono state o ci saranno fornite non possono, neppure in parte, essere riprodotte, distribuite e trasmesse, con qualunque mezzo e ad alcun soggetto senza il preventivo consenso della SGR, che non sarà irragionevolmente negato.

Inoltre, ci impegniamo a trattare le Informazioni Riservate forniteci o reseci disponibili nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente Accordo di Riservatezza e di ogni applicabile legge e disposizione, ivi incluse le norme in materia di trattamento dei dati personali.

Resta, altresì, inteso che il presente Accordo di Riservatezza non fa sorgere in capo alla SGR e/o ai Fondi alcun obbligo di qualsivoglia natura, in particolare l'obbligo di instaurare e/o proseguire trattative e che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla SGR e/o ai Fondi, anche a titolo di responsabilità pre-contrattuale. Ogni eventuale impegno troverà origine esclusivamente dalla sottoscrizione di accordi espressamente vincolanti entrambe le parti.

Qualora le attività di analisi venissero interrotte per qualsiasi ragione, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri impegni di cui al presente Accordo di Riservatezza, ci impegniamo espressamente – entro 15 giorni dalla relativa richiesta da parte di Invimit - a restituire ovvero a distruggere o a far distruggere le copie, i documenti, o altro materiale in qualsiasi forma, posseduti direttamente ovvero dal Gruppo e

Da inserire su carta intestata del GEFIA

dai Rappresentanti, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate, restando inteso l'impegno a trattarle con la massima riservatezza ai sensi del presente Accordo di Riservatezza

L'Accordo di Riservatezza è retto dalla legge italiana. Ogni controversia relativa al presente Accordo di Riservatezza è riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa previsione normativa riguardo alla competenza giudiziaria.

Timbro e firma